

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SICILIANA

Il Giudice Unico delle Pensioni

Adriana Parlato

ha pronunciato la seguente

sentenza n. 258/2026

sul ricorso in materia pensionistica n.**70022,** relativo all'ottemperanza della sentenza di questa Sezione **n. 537/2023,** depositato il 16 luglio 2025, promosso dalla prof. **S. R.**, nata a OMISSIS, rappresentata e difesa dall'avvocato Francesco Tinaglia (PEC.: francesco.tinaglia@inpec.it)

contro

- Ministero dell'Istruzione e del Merito, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo (cod.fisc: 80027950825; fax: 091527080;PEC:ads.pa@mailcert.avvocaturastato.it), con l'avvocato Alessandro Immordino, ed elettivamente domiciliato *ex lege* presso i suoi uffici, siti in Palermo, Via Mariano Stabile n. 182;

- L'INPS, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dagli avvocati Tiziana G. Norrito (c.f. NRRTNG70H55F061Y;PEC:avv.tiziana.norrito@postacert.inps.gov.it), Francesco Gramuglia (c.f. GRMFNC64R17F158V; PEC: avv.francesco.gramuglia@postacert.inps.gov.it) e Francesco Velardi (c.f.VLRFNC72E20L112A;PEC:avv.francesco.velardi@postacert.inps.g

ov.it) ed elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura Regionale dell'Istituto, sita in Palermo nella Via Maggiore Pietro Toselli n. 5;

Esaminati gli atti e i documenti della causa;

Udite, le parti, all'odierna udienza pubblica, con l'assistenza della signora Michela Montalbano, come da verbale;

Premesso in

FATTO

1. Questa Sezione, pronunciandosi con la sentenza n. 537/2023, accertava il diritto della prof. S. a beneficiare della pensione di inabilità *ex* art. 2, comma 12, della legge n. 335/1995, con decorrenza dalla data di risoluzione del rapporto di lavoro e al pagamento "*dei ratei arretrati, ossia le differenze (maggiori importi) tra i ratei pensionistici che le sono dovuti in base alla riconosciuta pensione di inabilità ex art. 2, co. 2 l. n. 335/1995 ed i ratei sin qui percepiti a titolo di pensione ordinaria erogata dall'INPS*", precisandosi che "*sugli arretrati sono dovuti dalla scadenza dei singoli ratei, gli interessi legali e, nei limiti dell'eventuale importo differenziale, la rivalutazione monetaria calcolata anno per anno secondo gli indici ISTAT*".

2. All'esito dell'azione intrapresa dall'interessata per l'esecuzione della predetta pronuncia, la Sezione adottava la sentenza n. 363/2024, con la quale dichiarava la sopravvenuta carenza di interesse dell'istante all'ulteriore coltivazione del ricorso, ritenendo che l'INPS si fosse esattamente conformato alla sentenza ottemperanda.

3. La parte impugnava tale decisione, lamentando che non era stata tenuto in debito conto l'applicazione da parte dell'amministrazione

previdenziale di una trattenuta pari ad euro 23.221,33, apparentemente contrastante con il giudicato di condanna al pagamento di maggiori importi.

4. La Sezione d'Appello, rilevando che sul punto era stato omesso un approfondimento istruttorio, da rendersi nel contraddittorio tra le parti, accoglieva il gravame e, con la sentenza n. 50/2025, rinviava, *ex* art. 199, comma 2, c.g.c., al Giudice di primo grado in diversa composizione, per la prosecuzione del giudizio di merito.

5. L'interessata, quindi, riassumeva il giudizio con ricorso depositato in data 16 luglio 2025 e successivamente notificato alle controparti.

6. Il Ministero dell'istruzione e del merito si costituiva con il patrocinio dell'avvocatura distrettuale dello Stato di Palermo in data 16 febbraio 2026, evidenziando che, nella sentenza n. 537/2023, di cui controparte chiedeva l'ottemperanza, veniva dichiarata "*l'estinzione del giudizio ex art. 110, c.5, c.g.c. nei confronti del Ministero dell'Istruzione e del Ministero dell'Economia*".

L'amministrazione, inoltre, sottolineava che, con la sentenza d'appello all'origine della riassunzione del giudizio, era stato dichiarato il difetto di legittimazione passiva del Ministero dell'Economia e delle Finanze, precisandosi che "*Per le medesime ragioni, non doveva essere evocato in giudizio neppure il Ministero dell'Istruzione e del merito, non costituitosi neanche nel presente grado, nei cui confronti era stata anche dichiarata estinta l'azione con sentenza n. 537/2023, passata in giudicato*".

Ciò premesso, la convenuta, dopo aver evidenziato che la

controversia atteneva rapporti di debito-credito intercorrenti tra l'I.N.P.S. e la parte ricorrente, chiedeva che fosse dichiarato il proprio difetto di legittimazione passiva.

7. L'INPS si costituiva in data 23 febbraio 2026, deducendo quanto segue: "*Alla Sig.ra S. nell'anno 2022 sono stati pagati per pensione ordinaria di inabilità IOCTPS ex INPDAP euro 6.896,46 lordi ...*

Nell'anno 2023 sono stati pagati per pensione ordinaria di inabilità IOCTPS ex INPDAP euro 12.553,19 lordi ...

Alla somma di questi importi -pari ad euro 19.449,56- sono state sottratte le 15 mensilità di cessione del quinto pari ad euro 2.063,40.

Pertanto, è stata inserita una trattenuta al lordo per pensione ordinaria di inabilità IOCTPS relativa agli anni precedenti pari ad euro 17.386,24 (19.449,56 -2.063,40); tale importo è stato nettizzato (giacché le trattenute fiscali erano già state versate) per un importo pari ad euro 15.633,71 ...

Alla Sig.ra S. per l'anno 2024 da gennaio ad ottobre 2024 sono stati pagati per pensione ordinaria di inabilità IOCTPS ex INPDAP euro 7.587,62 netti ... l'importo dell'anno corrente viene compensato al netto giacché le ritenute fiscali non sono state ancore versate.

La somma di questi importi di euro 15633,71+7587.63 è uguale ad euro 23.221,34 ed è stata compensata con quanto dovuto alla S. in esecuzione della sentenza 537/2023 che riconosceva il diritto alla pensione diretta di inabilità ex art. 2 comma 12 l.335/95 ... e alla liquidazione dei ratei arretrati, ossia le differenze (maggiori importi) tra i ratei pensionistici che le sono dovuti in base alla riconosciuta pensione di inabilità ex art. 2, co. 2 l. n. 335/1995 ed i ratei sin qui percepiti a titolo di pensione ordinaria di inabilità

erogata fino al mese di ottobre 2024.

Tale differenza è pari ad euro 5.386,67, che sono stati liquidati nel mese di dicembre 2024 oltre interessi".

L'Istituto specificava ancora quanto segue: "*la pensione diretta di inabilità ex art. 2 comma 12 l.335/95 è stata liquidata in regime di cumulo d'ufficio art. 1 comma 240 legge 228/212, ossia IOCUM, pertanto la pensione ordinaria di inabilità a carico della sola gestione pubblica IOCTPS, è stata eliminata, contestualmente è stata liquidata la pensione diretta di inabilità art. 2 comma 12 l.335/95 IOCUM, operando la compensazione tra il dovuto ed il pagato allo stesso titolo*".

In conclusione, l'ente previdenziale chiedeva di:

"*- Ritenere e dichiarare che Inps ha correttamente eseguito la sentenza 537/2023;*

- Dichiarare la cessata materia del contendere".

8. All'udienza del 12 marzo 2026, l'avvocato De Plano, in sostituzione dell'avvocato Tinaglia, insisteva per l'accoglimento del ricorso e, ove necessario, chiedeva un termine per controdedurre in ordine alla corposa memoria dell'INPS; l'avvocato Norrito ribadiva le difese in precedenza formulate, evidenziando la tempestività della propria costituzione.

9. In esito all'udienza, il G.U. adottava l'ordinanza n. 35/2025, con la quale chiedeva all'INPS di chiarire ulteriormente le ragioni per cui la somma di euro 15.633,71, pagata fra il 2022 e 2023, e quella di euro 7.587,63, pagata nel 2024, avrebbero costituito indebiti versamenti, tanto da determinare la compensazione fra i predetti importi e quanto

dovuto in base alla sentenza di questa Sezione n. 537/2023.

10. In data 11 giugno 2026, l'INPS ottemperava alla predetta richiesta istruttoria depositando una memoria in cui chiariva che non era emerso alcun indebito, tant'è che alla pensionata non era mai stata richiesta la restituzione di somme in precedenza erogate.

L'equivoco era sorto in quanto, con dizione indebito "indebito" era stata indicato l'importo corrisposto alla ricorrente per pensione diretta di inabilità, eliminata in seguito quando era intervenuta la sentenza che aveva condannato l'INPS a corrispondere la pensione di inabilità assoluta e permanente a qualsiasi attività lavorativa art. 2 c.12 legge 335/95, con conseguente ricalcolo di un più favorevole trattamento.

Da ultimo, per fugare eventuali perplessità l'ente precisava **che <<***In procedura contabile, per recuperare il pagato relativo ad un altro trattamento pensionistico che è stato eliminato e recuperarlo da un altro trattamento diverso la voce è "indebito"***>>**

11. All'udienza del 14 ottobre 2026, l'avvocato De Plano, per il ricorrente, concordava con quanto osservato dall'INPS nelle ultime note difensive, chiedendo che fosse dichiarata la cessazione della materia del contendere, con condanna alle spese di controparte; l'avvocato Enrico Cassina, su delega del procuratore costituito, per l'INPS, insisteva nelle precedenti difese e si opponeva alla richiesta di condanna alle spese.

Considerato in

DIRITTO

1. Occorre, in primo luogo, dichiarare il difetto di legittimazione passiva del Ministero dell'Istruzione e del Merito, nei termini rappresentati dall'Avvocatura distrettuale dello Stato nella sua memoria di costituzione.

La sentenza n. 537/2023, della cui ottemperanza si discute, infatti, è stata pronunciata esclusivamente nei confronti dell'INPS, mentre il giudizio era stato dichiarato estinto, *ex* art. 110, comma 5, c.g.c., nei riguardi (oltre che del MEF) del Ministero dell'Istruzione**,** allora non costituito e**,** in base alle evidenze documentali, non raggiunto dalla notifica del decreto di fissazione dell'udienza di merito nei termini di cui all'art. 155, commi 3 e 5 *bis*, c.g.c.

L'estraneità del Ministero al giudizio di ottemperanza, inoltre, era già stata dichiarata dal giudice d'Appello, che, con la sentenza n. 50/2025, ha rimesso gli atti alla Sezione per la sua prosecuzione.

Peraltro, la parte ricorrente lamenta un'inesatta esecuzione del giudicato, che, ove riscontrata, sarebbe addebitabile all'INPS, destinataria della statuizione di condanna, e non all'amministrazione scolastica.

2. Nel merito, si osserva che la decisione in oggetto ha riconosciuto il diritto della ricorrente a beneficiare della pensione di inabilità e*x* art. 2, comma 12, della legge n. 335 del 15 1995, con decorrenza dalla data di risoluzione del rapporto di lavoro, e alla corresponsione dei ratei arretrati, corrispondenti alle "*differenze (maggiori importi) tra i ratei pensionistici che le sono dovuti in base alla riconosciuta pensione di inabilità ex art. 2, comma 12, della legge n. 335/1995 ed i ratei sin qui percepiti a*

titolo di pensione ordinaria", precisando che "*la corresponsione a decorrere dal 27/05/2022 della pensione di inabilità ex art. 2, c.12, deve tenere conto della detrazione di quanto corrisposto alla ricorrente a titolo pensionistico ordinario dalla medesima data*".

2.1. Questa Sezione, già pronunciatasi in sede di ottemperanza con la sentenza n. 363/2024, ha ritenuto che la "trattenuta", considerata dal ricorrente contrastante con il giudicato, costituisse, in realtà, "*l'importo conguagliato da INPS in sede amministrativa ai fini del calcolo dare/avere fra originario trattamento di quiescenza e nuova pensione di inabilità*", aggiungendo che si trattava di un'operazione – non contestata quanto al suo ammontare – pienamente legittimata dalla decisione ottemperanda.

2.2. La Sezione d'Appello, accogliendo il gravame proposto dalla pensionata, con la sentenza n. 50/2025, rimetteva gli atti al Giudice di primo grado *ex* art. 199, comma 2, c.g.c., in quanto, sotto il profilo in questione, non era stato disposto un approfondimento istruttorio, che, invece, avrebbe dovuto essere reso nel contraddittorio tra le parti.

2.3. Nel presente giudizio di rinvio, al fine di ovviare alla lacuna censurata dal giudice di seconde cure, è stata adottata l'ordinanza istruttoria n. 35/2025, i cui esiti - non contestati dalla ricorrente seppur sollecitata a replicare alle deduzioni dell'ente previdenziale - confermano, sotto il profilo d'interesse, la ricostruzione posta alla base sentenza n. 363/2024.

2.4. Da ultimo, in occasione dell'udienza di trattazione parte

ricorrente ha riconosciuto la correttezza delle spiegazioni offerte dalla controparte.

3. Il giudizio, tuttavia, non può definirsi in termini di cessazione della materia del contendere, come auspicato dall'istante, poiché alla data della proposizione del ricorso in riassunzione (e, sotto il profilo in esame, già all'epoca dell'introduzione dell'originario ricorso per ottemperanza) la decisione favorevole alla S. era già stata interamente eseguita, deve escludersi in capo alla ricorrente la sussistenza dell'interesse ad agire richiesto dall'art. 100 c.p.c., espressamente richiamato dall'art.7, secondo comma, c.g.c.

4. Il ricorso, per questa ragione deve essere dichiarato inammissibile.

5. La complessità delle questioni affrontate, tale da rendere necessario un supplemento istruttorio, induce comunque a compensare le spese di entrambi i gradi del giudizio, tenuto conto anche di quanto stabilito dall'art. 31, comma 3, c.g.c.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione siciliana, in composizione monocratica, definitamente pronunciando:

- dichiara il difetto di legittimazione passiva Ministero dell'Istruzione e del Merito;

- dichiara il ricorso inammissibile per carenza di interesse ad agire della parte istante-

Dispone che nei riguardi del ricorrente venga apposta, a cura della Segreteria, l'annotazione di cui all'articolo 52, comma 3, del D.Lgs. n. 196/2003.

Spese compensate per entrambi i gradi di giudizio.

Così deciso, in Palermo, nella camera di consiglio del 14 ottobre 2026.

Il Giudice

consigliere Adriana Parlato

(firmato digitalmente)

Depositata in Segreteria nei modi di legge

Palermo, 14 ottobre 2026

Pubblicata il 19 ottobre 2026

Il Funzionario Responsabile

del Servizio Pensioni

Dott.ssa Mariolina Verro

(firmato digitalmente)

Ai sensi dell'art.52 del D.lgs 196/2003, in caso di diffusione del presente Provvedimento, omettere le generalità e gli altri dati identificativi di S. R. nonché di altre persone fisiche eventualmente citate.

Palermo, 19 ottobre 2026

Il Funzionario Responsabile

del Servizio Pensioni

Dott.ssa Mariolina Verro

(firmato digitalmente)